

AVV. PIO G. RINALDI

Via Pio IV n. 3

20123 Milano

Tel. 02.36632549

piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III QUATER

ROMA

Nel ricorso **R.G. N. 4168/2023** promosso da

Clinika S.r.l. (Part. IVA 12512890158), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Patrizia Lugli (C.F. LGLPRZ52D59B157D), con sede legale in via Mario Pagano n. 67 (20145) Milano (MI), rappresentata e difesa dall'avv.to Pio G. Rinaldi

CONTRO

REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), Dipartimento Sanità, in persona del Presidente *pro tempore*

E

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*

E NEI CONFRONTI DI

Uber Ros S.p.A. (C.F. 07532430589 – P. IVA 01799221005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

* * *

ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE D'URGENZA

EX ART. 56 C.P.A.

E DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

* * *

PREMESSE IN FATTO

1. Con il **ricorso in epigrafe iscritto al R.G. 4168/2023** Clinika S.r.l. ha richiesto l'annullamento della determinazione del Dipartimento Sanità della regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto "D.M. 6 Luglio 2022 "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" – Adempimenti attuativi", del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

2. Sono altresì pendenti dinanzi a codesta Sezione **ulteriori ricorsi** con cui l'odierna ricorrente ha impugnato analoghi provvedimenti adottati dalle regioni, con cui è stato intimato il pagamento di altrettante asserite quote "pay back" per gli anni 2015 – 2018, nonché il ricorso **R.G. n. 3387/2023**, derivante dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso avverso i D.M. Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sopra citati. In particolare, la società esponente ha impugnato:

a) la determina della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della regione **Emilia-Romagna**, n. 24300 del 12 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3957/2023**;

b) il decreto della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della regione **Toscana** n. 24681 del 14 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3959/2023**;

c) la determina della regione **Piemonte**, Direzione Sanità e Welfare n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3973/2023**;

d) la determina della regione **Marche**, Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 4105/2023**;

3. Poiché le citate impugnative sono connesse tra loro soggettivamente e oggettivamente, in data 18/03/2023 l'odierna ricorrente ha depositato, in ciascun procedimento, **istanza di riunione** per la trattazione congiunta dei predetti procedimenti, in modo che gli stessi siano destinati ad un'unica udienza di discussione.

4. In data 23/06/2023 l'Ecc.mo **Presidente di codesta Sez. III Quater** ha disposto con **ordinanza n. 4097/2023** l'**integrazione del contraddittorio nel ricorso in epigrafe**, attraverso la notifica del ricorso per pubblici proclami sui siti web delle Amministrazioni interessate.

In ossequio a tale provvedimento, in data 28/06/2023 l'odierna ricorrente ha provveduto alla trasmissione a mezzo pec di formale **istanza di notifica per pubblici proclami** alle predette Amministrazioni, le cui ricevute (di accettazione e di consegna) sono state depositate agli atti nel procedimento in epigrafe.

5. In data 07/09/2023, il **Ministero della Salute** ha trasmesso a mezzo pec alla odierna ricorrente la **nota n. 31887** contenente l'attestazione di avvenuta notifica per pubblici proclami, pubblicata sul sito del Ministero all'indirizzo: https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_9_1.jsp?lingua=italiano&id=2179 e la cui ricevuta di notifica è stata depositata dalla ricorrente in giudizio.

6. Nelle more dei ricorsi, **la scadenza del termine per il pagamento delle pretese quote "pay back" è stato posticipato dal legislatore** per ben tre volte: dapprima al giorno 30/06/2023 con l'art. 8, co. 3 del d.l. n. 34/2023, conv. in l. n. 56/2023; quindi al giorno 31/07/2023 con l'art. 3-bis del d.l. n. 51/2023, conv. in l. n. 87/2023, che modifica il predetto art. 8, co. 3; infine, con l'art. 4 del d.l. n. 98/2023 conv. in l. n. 127/2023 che ha modificato nuovamente il menzionato art. 8, co. 3 del d.l. n. 34/2023 **al giorno 30/10/2023**.

7. **Scaduto tale termine, regione Abruzzo e le altre amministrazioni sopra indicate convenute in giudizio saranno legittimate a pretendere l'immediato pagamento delle somme indicate nelle determine impugnate**, procedendo in via del tutto autonoma ad azioni esecutive oppure attraverso il singolare meccanismo di compensazione sui contratti in essere previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis del contestato d.l. n. 75/2015.

8. Considerato da un lato che il termine fissato per il pagamento delle quote di ripiano è stato fissato al 30 ottobre 2023 p.v. e avuto riguardo dall'altro lato alla notevole quantità di contenziosi pendenti presso codesta Sezione, l'odierna ricorrente si vede costretta ad inoltrare istanza all'Ecc.mo Presidente di codesta

Sez. III Quater, affinché questi conceda con decreto presidenziale un'urgente misura cautelare, idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

* * *

SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLE INVOCATE MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* deriva dai motivi di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Fermo restando quanto già dedotto in sede di ricorso, basti qui rammentare che il meccanismo introdotto dal legislatore, cui la determina regionale in epigrafe dà attuazione, appare illegittimo costituzionalmente in quanto incide retroattivamente e in modo automatico su *rapporti giuridici esauriti* pregiudicando il *legittimo affidamento* dell'odierna ricorrente e comportando una modifica delle posizioni e del contenuto economico dei contratti stipulati nel quadriennio 2015-2018 con le strutture sanitarie italiane a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Di talché l'odierna ricorrente, dopo diversi anni dall'ottenimento delle aggiudicazioni, si vede privata di una parte del corrispettivo, su cui la società ha altresì pagato le imposte dovute allo Stato italiano senza che si sia verificato alcun inadempimento. In secondo luogo, si evidenzia che non è in alcun modo accertato che i dati di spesa e le somme addebitate corrispondano effettivamente agli importi relativi ai dispositivi medici assoggettabili alle procedure di ripiano, atteso il mancato scorporo, per ciascuna annualità, delle somme addebitate nell'anno precedente come importo di payback per le forniture dei dispositivi medici rispetto all'importo relativo ai servizi accessori.

In punto di *periculum*, va rappresentata l'estrema gravità ed urgenza di provvedere alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ai fini di interesse, va anzitutto considerato che il **termine di pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato al 30 ottobre 2023 p.v.** con la legge n. 127/2023, di conversione del d.l. n. 98/2023 e che, soltanto in questo

momento, si è concretizzata quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della cennata scadenza.

Vi è pertanto il **concreto rischio** per l'odierna ricorrente -come comprovato dalle note regionali impugnate con le quali viene rappresentata l'intenzione di procedere alla compensazione in caso di mancata corresponsione delle somme richieste nel termine indicato- **di subire, già dal 31 ottobre 2023, la predetta compensazione prevista dal d.l. n. 78/2015, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari della ricorrente.**

In proposito va evidenziato che, a seguito della chiusura del rapporto di distribuzione ultraventennale con Acumed LLC e della cessione del ramo d'azienda della società, conclusa con la società Next Medical (nuovo distributore di Acumed), **l'odierna ricorrente non fruisce più di alcun flusso di cassa che possa garantirle la prosecuzione dell'attività ed ha registrato nell'esercizio 2022 una perdita pari a 1.997.502 euro.**

In tale contesto, la società Clinika ha ricevuto dalle diverse regioni in cui opera **provvedimenti di addebito**, avverso i quali sono stati promossi in contenziosi sopra menzionati, **pari a complessivi 1.574.495,74 euro.**

Detto importo compromette il regolare svolgimento dell'attività e l'equilibrio contabile della società. **L'incidenza della somma richiesta (1.574.495,74 euro) sul conto economico della società in relazione al quadriennio 2015-2018, infatti, è tale da determinare non solo l'intero assorbimento dell'utile conseguito ma anche una perdita complessiva pari a 428.797,74 euro.**

Tale situazione risulta insostenibile ove si consideri che **l'impatto della quota payback richiesta con i provvedimenti di addebito censurati determinerebbe in rapporto al solo esercizio 2022 una perdita di 3.571.997,74 euro.**

Di talché, laddove non si suspendessero i provvedimenti censurati, l'odierna ricorrente potrebbe non riuscire a far fronte nell'immediato agli impegni contrattuali assunti, vedendosi impossibilitata a dare esecuzione ai rapporti commerciali in essere ovvero a soddisfare debiti contratti con altri soggetti.

In ultima analisi, per quanto occorrer possa, si richiamano i **precedenti** di codesta **Sezione** che, in situazioni del tutto analoghe a quelle in cui versa l'odierna ricorrente, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente, sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni (v. *ex plurimis* i Decreti del Presidente della Sez. III Q 4 n. 3471 del 4 luglio 2023 e n. 3718 del 12 luglio 2023 e cfr. l'Ordinanza n. 3381 del 27 giugno 2023 e le Ordinanze nn. 3639, 3640, 3658, 3659, 3660, 3679, 3688, 3697, 3762 e 3771 dell'11 luglio 2023, nonché i provvedimenti cautelari adottati dalla Sez. III Q dopo la pausa estiva: ed in particolare le 328 Ordinanze pubblicate in settembre a partire dalla n. 5334 - C.C. del 4 settembre, oltre ai Decreti presidenziali n. 6462 e n. 6463, cui si aggiungono altre 66 Ordinanze finora pubblicate in ottobre a partire dalla n. 6592 - C.C. del 26 settembre).

* * *

Per tutti i motivi che precedono, richiamate le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo, si chiede allo stato che codesto Ill.mo T.A.R. voglia:

- **in via cautelare:** previa emanazione di Decreto Presidenziale, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, ovvero adottare le misure cautelari che, secondo le circostanze, appaiono le più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

- **in ogni caso:** con vittoria di onorari e spese della presente fase di giudizio, oltre C.P.A. e IVA e rimborso da parte dell'amministrazione resistente del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Con espressa riserva di altro produrre e di formulare eventuali motivi aggiunti.

* * *

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2 E DELL'ART. 13, COMMA 6 DEL D.P.R. 115/2002 E S.M.I.

Il sottoscritto procuratore della ricorrente dichiara che, trattandosi di domanda cautelare proposta in corso di causa, il deposito è esente dal versamento del

contributo unificato, il cui onere è stato già assolto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.

* * *

Milano, lì 19 ottobre 2023

avv. Pio G. Rinaldi